

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6560 del 22/12/2022
Oggetto	Pratica FC20A0009. CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI FORLI' (FC). Richiedente: SOC. AGR. GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S.. Uso: AGRICOLO IRRIGUO.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6900 del 21/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI FORLÌ (FC)
Richiedente: SOC. AGR. GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S.
Uso: AGRICOLO IRRIGUO
Pratica FC20A0009

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

RICHIAMATI:

- il I° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2015-2021 (secondo ciclo di gestione) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della soppressa Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- la Deliberazione della CIP n. 4 del 20 dicembre 2021, recante "III° ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento – Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/06";
- il Decreto n. 94/2022 avente ad oggetto "Art. 65, comma 7 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di Pianificazione 2021-2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021";

PRECISATO in particolare che, nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po adottato, in conformità all'art. 117, comma 2-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con Deliberazione della CIP n. 4 del 20 dicembre 2021, al fine di garantire il pieno perseguimento delle finalità e degli obiettivi di tale aggiornamento, dalla data di pubblicazione del Decreto n. 94/2022 (ai sensi del primo comma dell'art. 2 del medesimo Decreto) sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (29/12/2022), le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto aggiornamento del PGA distrettuale e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esequito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/02/2021, poi prorogata al 31/12/2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, all'art. 6;

VISTA la domanda presentata in data 17/05/2020 dal **Sig. Magnani Gianfranco (C.F. MGNGFR29M09D704G)**, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/71742 del 18/05/2020, tesa al rilascio di **nuova concessione ordinaria di derivazione di acque sotterranee con perforazione di un nuovo pozzo** da realizzare nel Comune di Forlì (FC), da cui risulta in particolare quanto di seguito riportato:

- l'area all'interno della quale verrà realizzato il suddetto pozzo, ubicata in Via Fiumicello – Frazione Carpinello – Comune di Forlì (FC), identificata al Catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 122, mappale n. 180, è di proprietà del richiedente;
- il pozzo, la cui ubicazione è identificata con coordinate geografiche UTM RER: X: 748.841 – Y: 903.676, verrà realizzato con tubazione in acciaio di diametro di 165 mm (o in alternativa con tubazione in pvc di diametro di 180 mm), avrà una profondità massima di 120,00 m da p.c. e sarà equipaggiato con elettropompa sommersa con potenza di 15 kW e portata massima di prelievo pari a 18,30 l/s;
- il volume di prelievo annuo complessivamente richiesto è pari a 20.000 mc;
- la risorsa sarà utilizzata per l'irrigazione (con metodo irriguo ad aspersione) di un comparto irriguo dichiarato di 08.00.00 ha, costituito da terreni con colture orticole a ciclo lungo, ubicati in corrispondenza di un'area complessivamente identificata al Catasto terreni del suddetto Comune al Foglio 122, mappali nn. 180, 182, 313 e 314;

CONSIDERATO che con nota del 21/05/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/74195 del 21/05/2020, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza a far data dal 17/05/2020, da concludersi entro 150 giorni da tale data;
- ha richiesto al Consorzio di Bonifica della Romagna e al Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, in qualità di enti interessati dal suddetto procedimento amministrativo, il parere di rispettiva competenza da esprimere ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01, per il rilascio della concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea in esame da parte della medesima Agenzia;

RILEVATO che con nota prot. n. 11500 del 27/05/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/76573 del 27/05/2020, il Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena ha espresso il proprio parere, da cui risulta che **la derivazione richiesta con la suddetta istanza non è conforme all'art. 28 del P.T.C.P.**, sulla base di quanto di seguito riportato: “[...] l'escavazione di pozzi, ad esclusione di quelli ad uso domestico, è vietata nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 28 del PTCP, secondo quanto previsto dal comma 6 lettera d) del medesimo articolo, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del RD n.1775 del 11/12/1933; il PTCP della Provincia di Forlì – Cesena si pone l'obiettivo di garantire una complessiva tutela quali-quantitativa degli acquiferi, in coerenza con le vigenti disposizioni paesistiche regionali (art. 28, comma 1, lett. c) del PTPR), oltre alle disposizioni di tutela dell'art. 28 più volte richiamate, infatti, il Piano Provinciale, all'art. 46, comma 2, prevede che negli ambiti ove il fenomeno della subsidenza si manifesta con maggior rilevanza, le azioni strategiche per la difesa dei rischi connessi sono individuate in primis nel contenimento dei prelievi autorizzati di risorse idriche da falde, (ecc.); **Tutto ciò premesso, la domanda di concessione in esame, che prevede l'escavazione di un nuovo pozzo, nel Comune di Forlì ad uso “agricolo irriguo” che insiste su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei tutelate ai sensi dell'art. 28 del PTCP, non può essere ritenuta conforme al PTCP.** Nello specifico l'art.28 del PTCP al comma 6 lett. d) stabilisce che la perforazione di pozzi **è consentita solo per quelli a fini domestici** a meno che non siano stati autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del RD n.1775 del 11/12/1933. Ciò significa che ogni pozzo ad uso diverso da quello domestico, privo di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, non può essere autorizzato se ricade in art. 28 del PTCP.”;

RILEVATO, altresì, che con nota prot. n. 15349 del 12/06/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/85524 del 15/06/2020, **il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso il proprio parere**, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01, da cui risulta che “in conformità ai dispositivi normativi di cui all'art. 21, comma 3 bis, R.D. 1775/33, [...] i terreni censiti catastalmente in Comune di Forlì (FC), al Foglio 122 mappale 180, non risultano essere confinati con impianti in pressione e non sono ricompresi all'interno di alcun areale potenzialmente servito dai canali ad uso irriguo. [...]. Si ritiene inoltre utile precisare che i canali Tassinara Nuova e Tassinara Vecchia non sono canali ad uso irriguo.”;

PRECISATO che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 188 del 10/06/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

ACCERTATO che, sulla base dei contenuti della D.G.R. n. 1415/2016 e della D.G.R. n. 1195/2016, **la risorsa richiesta, ad uso agricolo irriguo, per una quantità massima annua complessiva di 20.000 mc è accordabile, in quanto la stessa è inferiore al fabbisogno teorico**, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui e della considerazione sopra descritta, che risulta essere **pari a 34.285,71 mc/anno**;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo, è stata effettuata l'istruttoria per valutare la compatibilità del prelievo col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, facendo riferimento al 1° aggiornamento del Piano di Gestione 2015-2021, in quanto tale istruttoria è stata effettuata prima del 29/07/2022, data di entrata in vigore del suddetto Decreto di Salvaguardia);

ATTESO che dalla suddetta istruttoria risulta in particolare che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore” (cod. 0610ER-DQ2-PACS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo “buono” e qualitativo “buono”;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “moderato”;
- localmente il corpo idrico risulta a criticità “media”, dato che il valore di subsidenza è “accettabile/assente”, il valore di soggiacenza è “in equilibrio” e il valore del trend piezometrico è “in diminuzione”;

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito “Attrazione”, ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle

Acque 2015-2021, ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque 2021-2027, con la prescrizione dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi emunti e fatta salva la clausola di revisione contenuta nel disciplinare;

DATO ATTO che:

- la quantità di risorsa idrica richiesta è accordabile, in quanto la stessa è inferiore al fabbisogno colturale teorico, calcolato come sopra descritto;
- il valore di subsidenza, rilevato nella suddetta valutazione di compatibilità del prelievo, è "accettabile/assente";
- non è presente rete consorziale;

PRECISATO che, alla luce di quanto sopra esposto, si è ritenuto di considerare **superabile il suddetto parere non favorevole** del Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della **Provincia di Forlì-Cesena** e di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione del suddetto nuovo pozzo, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

RILEVATO, inoltre, che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione per la perforazione dei nuovi pozzi con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

CONSIDERATO, pertanto, che con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4015 del 27/08/2020**, la Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha autorizzato il **Sig. Magnani Gianfranco (C.F. MGNFR29M09D704G)**, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel rispetto di specifiche prescrizioni, a **perforare del suddetto nuovo pozzo ad uso agricolo irriguo**, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:

- profondità massima: 120,00 m dal piano campagna;
- diametro del pozzo: 165 mm con tubazione in acciaio o 180 mm con tubazione in pvc;
- portata massima di esercizio: 18,30 l/s;
- volume d'acqua: 20.000 mc/anno;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 748.926 – Y: 900.873;

PRECISATO che con nota pervenuta in data 20/01/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/8918 del 21/01/2021, vista l'impossibilità di realizzare gli interventi di perforazione entro la scadenza fissata dalla suddetta autorizzazione a causa di problematiche legate e a scelte imprenditoriali e alla pandemia dovuta al covid, il Sig. Magnani Gianfranco ha richiesto una proroga di 6 mesi della validità della medesima autorizzazione;

RILEVATO che con nota del 08/02/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/19792 del 08/02/2021, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha comunicato l'accoglimento della suddetta richiesta di proroga fissando al 30/09/2021 il nuovo termine per effettuare la perforazione del suddetto nuovo pozzo;

DATO ATTO che con contratto preliminare di vendita di immobile tra il Sig. Magnani Gianfranco e la Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S è stato convenuto in particolare l'impegno da parte del Sig. Magnani Gianfranco di vendere alla medesima Società il terreno identificato al NCT del Comune di Forlì al Foglio 122, mappale 180, in cui dovrà essere realizzato il suddetto nuovo pozzo, la cui perforazione è stata autorizzata con la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4015 del 27/08/2020;

EVIDENZIATO, pertanto, che con istanza pervenuta in data 09/08/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/124509 del 09/08/2021, a seguito della sottoscrizione del suddetto contratto preliminare di vendita, la **Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S.** (C.F. e P.IVA 01585690405) con sede legale in Comune di Roncofreddo (FC) – Via Matteotti n. 275, **ha richiesto il cambio di titolarità a proprio favore** dell'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo rilasciata con la suddetta **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4015 del 27/08/2020 e il subentro nella pratica FC20A0009 in esame;**

PRECISATO che dalla consultazione della visura catastale effettuata dall'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae in data 20/12/2022 mediante l'accesso al portale Sister, risulta che l'area identificata al NCT del Comune di Forlì al Foglio 122, mappale 180 è di proprietà della Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S., come da atto di compravendita del 04/02/2022, repertorio n. 40643;

RILEVATO che conformemente a quanto stabilito al punto 1 dell'art. 2 dell'Allegato "Prescrizioni per la perforazione" alla suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4015 del 27/08/2020, il tecnico incaricato dalla Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S.:

- con nota pervenuta in data 08/09/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/138962 del 09/09/2021, ha comunicato la data di inizio dei lavori di perforazione del suddetto nuovo pozzo prevista per il 13/09/2021;
- con nota pervenuta in data 09/12/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/202332, ha trasmesso la Relazione tecnica di avvenuta perforazione del medesimo pozzo;

ATTESO che, sulla base della documentazione allegata alla suddetta Relazione tecnica di avvenuta perforazione, risulta che il nuovo pozzo ha un diametro di 165 mm con tubazione di rivestimento in acciaio, una profondità di 101,50 m dal piano di campagna (con fenestratura da 94,00 m a 100,00 m), è equipaggiato con elettropompa sommersa avente una potenza pari a 18,5 kW e una portata massima pari a 15,30 l/s ed è identificato dalle seguenti coordinate geografiche UTM RER: X: 748.932 – Y: 903.885;

EVIDENZIATO che, ai fini del rilascio della concessione in oggetto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del Decreto n. 94/2022, è stata effettuata nuovamente l'istruttoria per valutare la compatibilità del prelievo col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, facendo riferimento al II° aggiornamento del Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ossia al Piano di Gestione 2021-2027, in quanto tale valutazione è effettuata successivamente al 29/07/2022, data di entrata in vigore del suddetto Decreto di Salvaguardia;

ATTESO che dalla suddetta istruttoria risulta in particolare che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore" (cod. 0610ER-DQ2-PACS), ricaricato prevalentemente da fonti appenniniche, in stato quantitativo "buono" e in stato qualitativo "buono", la cui base si attesta ad una profondità di 124,60 m dal piano campagna;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato";
- localmente il corpo idrico risulta a criticità "bassa", dato che il valore di subsidenza è "accettabile/assente" (valore di -2,50/-0,00 mm/anno), il valore di soggiacenza è "in equilibrio" (valore fra 10 m/15 m) ed il valore del trend piezometrico è "in aumento" (valore di circa 0,0/0,1 m);

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Attrazione**", ovvero **la derivazione è compatibile** e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque 2021-2027, **fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia con la prescrizione dell'installazione del misuratore dei volumi emunti e fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;**

RITENUTO, altresì, alla luce di quanto sopra esposto e della valutazione rispetto al Piano di Gestione 2021-2027, di

poter **confermare che sia superabile il suddetto parere non favorevole** del Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della **Provincia di Forlì-Cesena**;

RILEVATO che in data 26/01/2022 il richiedente ha versato un importo per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di concessione, pari a € 230,00;

PRESO ATTO che:

- in data 21/12/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 250,00 dovuto a titolo di deposito cauzionale, adeguato al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2;
- in data 21/12/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 7,04 pari a 1/12 del canone relativo all'anno 2022;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo di Arpaie con PG/2022/209271 del 21/12/2022;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di rilasciare** la concessione ordinaria **FC20A0009** alla **Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S.** (C.F. e P.IVA 01585690405) con sede legale in Comune di Roncofreddo (FC) – Via Matteotti n. 275, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad **uso agricolo irriguo**, mediante l'utilizzo di un nuovo pozzo, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
 - profondità massima: 101,50 m dal piano di campagna (con fenestrazione da 94,00 m a 100,00 m);
 - diametro: 165 mm con tubazione di rivestimento in acciaio;
 - potenza dell'elettropompa: 18,5 kW;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 748.932 – Y: 903.885;
2. **di fissare** la quantità di acqua sotterranea prelevabile dal suddetto punto di captazione pari alla **portata massima di 15,30 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di 20.000 mc**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione che costituisce parte integrante del presente atto;
3. **di stabilire** che il concessionario è obbligato **all'installazione nel suddetto pozzo e alla regolare manutenzione del misuratore dei volumi che registri i volumi emunti**, annotando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno, che dovranno essere **comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno** all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpaie a **mezzo PEC** al seguente indirizzo aooxfc@cert.arpa.emr.it ;
4. **di stabilire** che la concessione è rilasciata, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, per una durata non superiore a **5 anni** e che, pertanto, la relativa scadenza è fissata al **31/12/2032**;
5. **di fissare** in **€ 250,00** l'importo del **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;

6. **di stabilire** che, sulla base della normativa citata in premessa, il **canone annuo è pari a € 84,54**;
7. **di stabilire** che in caso di mancato pagamento del canone annuo saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione avvierà le procedure per il recupero coattivo del canone stesso, secondo quanto previsto dall'art. 51 della Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24;
8. **di stabilire** che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. n. 7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
9. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e che costituisce parte integrante del presente atto;
10. **di dare atto** che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto e al suo Disciplinare allegato, comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, comma 2 della L.R. n. 3/1999;
11. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpae;
12. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
13. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria FC20A0009 di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso agricolo irriguo in Comune di Forlì (FC), richiesta dalla Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta S.S. (C.F. e P.IVA 01585690405)

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avverrà mediante l'utilizzo di n. 1 nuovo pozzo realizzato in Comune di Forlì (FC), in area di proprietà del richiedente, ubicata nel medesimo Comune in Via Fiumicello – Frazione Carpinello, identificata al Catasto terreni al mappale n. 180 del Foglio 122 avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
 - profondità massima: 101,50 m dal piano di campagna (con fenestratura da 94,00 m a 100,00 m);
 - diametro: 165 mm con tubazione di rivestimento in acciaio;
 - potenza dell'elettropompa: 18,5 kW;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 748.932 – Y: 903.885.
2. La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente ad **uso agricolo irriguo**.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso **per una portata massima di 15,30 l/s e un volume complessivo annuo di 20.000 mc.**
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART.3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore a **5 anni**, ovvero fino al **31/12/2032**.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario deve provvedere all'installazione nel suddetto nuovo pozzo e alla regolare manutenzione del misuratore dei volumi che registri l'entità di risorsa emunta, indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it), all'Autorità di Bacino del fiume Po (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) e all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento e ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione

sostitutiva di atto notorio) e inviata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica aofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione;
 - numero della concessione;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza e in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi e al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla relativa disattivazione a regola d'arte; pertanto, il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione e a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo stesso non alteri la qualità e il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La **concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014, fino al 31/12/2032**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - sub-concessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistono i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2032.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *"rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico"*.
2. *"Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario"*.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.